



Comune di Nibionno

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10 del 30/04/2025

Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **aprile**, con inizio alle ore **21:00** nell'Aula Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria. La seduta è **Pubblica**. All'appello risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Dott.ssa Laura Di Terlizzi	Presidente del Consiglio Comunale	Si	
Claudio Usuelli	Consigliere Comunale	Si	
Roberto Gemetto	Consigliere Comunale		Si
Maria Riva	Consigliere Comunale	Si	
Davide Biffi	Consigliere Comunale	Si	
Gianluca Bulanti	Consigliere Comunale	Si	
Milena Magni	Consigliere Comunale	Si	
Marco Beccalli	Consigliere Comunale	Si	
Giuseppina Marta Riva	Consigliere Comunale	Si	
Stefano Gioia	Consigliere Comunale	Si	
Niki Giussani	Consigliere Comunale		Si
Natale Riccardi	Consigliere Comunale	Si	
Davide Piazza	Consigliere Comunale		Si

Totale presenti: **10**

Totale assenti: **3**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott. Valerio Esposito**.

Il Presidente del Consiglio Comunale **Dott.ssa Laura Di Terlizzi** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

È presente alla seduta l'Assessore esterno: Casiraghi Marta senza diritto di voto.

Il Sindaco relazione sull'argomento; illustra la proposta di deliberazione;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Dato atto che tutta la discussione nonché gli interventi sono contenuti nei files registrati agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2024 è stato approvato il Piano Finanziario in relazione al servizio rifiuti per le annualità 2024 e 2025 e le tariffe della tassa rifiuti TARI relative all'anno 2024;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato che il Piano Finanziario per il periodo 2024/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Nibionno e di quelli forniti dal gestore Silea Spa del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 495.016 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 148.314 e parte fissa pari a € 346.702, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 493.850, di cui parte fissa € 346.702 e parte variabile € 147.148 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visto che il Comune di Nibionno ha adottato un proprio Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2021;

Preso atto che la tassa istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non avendo il Comune di Nibionno attivato la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 direttamente riscosso dalla Provincia di Lecco;

Visto l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Lecco n. 146 del 13.11.2024 che fissa nella misura del 5 % la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l’anno 2025;

Dato atto che:

- in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, attuativa del comma 7 dell’art. 2 della Legge n. 60/2022 (legge “*salvare*”), a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:

1. UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a € 0,10/utenza per anno;
2. UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50/utenza per anno;

- in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, attuativa dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D. P. C. M. 21 gennaio 2025 n. 24 (*bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate*) a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti (con specifici livelli di ISEE secondo le direttive ed i flussi di interscambio dati in seguito attuativi), che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI pari ad € 6,00/utenza per anno;

Le sopra indicate componenti perequative vengono applicate negli avvisi di pagamento a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo per la TARI e per la TEFA, sono riscosse direttamente dall'Ente e riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA;

Preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento comunale e del Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che la presente deliberazione è stata trasmessa all'Organo di Revisione per il parere di competenza;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. ___ e voti contrari n. ___, astenuti n. ___, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di confermare il Piano Economico Finanziario 2024/2025, per l'anno 2025, comprensivo dei costi sostenuti dal Gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA), la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di Veridicità approvati con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2024;
- di approvare per le motivazioni in premessa, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le nuove tariffe, per l'anno 2025, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche in conformità al PEF anno 2025 approvato con la predetta deliberazione di C.C. n. 15 /2024 ;
- di dare atto che le tariffe di cui all'allegato prospetto coprono integralmente il costo del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai sensi di Legge;
- di dare atto, altresì, che gli avvisi di pagamento TARI saranno comprensivi, in aggiunta al corrispettivo per la Tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA, degli oneri perequativi UR1, UR2 ed UR3 da riversarsi alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA;
- di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze di pagamento della TARI, ai sensi dell'art.18, comma 2, del vigente Regolamento TARI:
 - > 1° rata: 15 settembre 2025;
 - > 2° rata: 01 dicembre 2025;
 - > Soluzione unica: 15 settembre 2025;
- di dare atto, infine, che in mancanza di definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto entro la data di emissione del ruolo e nelle more del ricevimento dei flussi relativi all'ISEE delle utenze domestiche di demandare alla Giunta Comunale la rideterminazione delle scadenze di versamento sopra indicate inclusa la possibilità di attivare la fatturazione con il sistema degli acconti;
- di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.---

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale

f.to Dott.ssa Laura Di Terlizzi

Segretario Comunale

f.to Dott. Valerio Esposito

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto CORTI FABIO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di Delibera di Consiglio;
- Esperita l'istruttoria di competenza;
- Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, 24/04/2025

Il Responsabile di Area

f.to CORTI FABIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritta Dott. Davide Combi

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta di Delibera di Consiglio;
- Esperita l'istruttoria di competenza;
- Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, 24/04/2025

Il Responsabile Dell'Area Finanziaria

f.to Dott. Davide Combi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/04/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Nibionno, 30/04/2025

Segretario Comunale
f.to Dott. Valerio Esposito

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data **12/05/2025** mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 47, c. 1, della Legge 142/90, per rimanervi fino al giorno **27/05/2025**.

Nibionno, 12/05/2025

Segretario Comunale
Dott. Valerio Esposito

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, della **Delibera di Consiglio n. 10 del 30/04/2025**. Gli originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Segretario Comunale
Dott. Valerio Esposito